



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 6 – Sezione Centrale UREGA

Palermo Prot. n. 113772 del 29/05/2019.

Allegati n.

OGGETTO: Circolare esplicativa per l'uso della piattaforma SITAS

Alle Sezioni territoriali dell'U.R.E.G.A.
Loro Sedi

Agli Uffici del Genio Civile
Loro Sedi

Alle Stazioni appaltanti della Sicilia
Loro Sedi

Come è noto il Decreto legge 18 aprile 2018, n. 32, in attesa di conversione in legge, sostituendo il comma 5 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha introdotto una rilevante novità in materia di procedura di aggiudicazione delle gare d'appalto con il criterio del minor prezzo.

Tale disposizione infatti consente alle stazioni appaltanti di decidere *“che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti”*, purché tale facoltà sia specificata nel bando di gara.

Tale modalità del procedimento di gara consente, ovviamente, una significativa accelerazione del procedimento stesso, in considerazione anche del fatto che le gare di importi inferiori alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in genere vedono la partecipazione di un cospicuo numero di concorrenti.

La norma prevede la verifica sull'insussistenza di cause di esclusione in capo all'aggiudicatario, e inoltre su altri partecipanti *“a campione”*, successivamente alla formulazione della graduatoria,

specificando che, in caso di esito negativo di tale verifica, si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia.

La suddetta disposizione, che si concretizza in un'inversione del procedimento, tuttavia non dispone esplicitamente che la commissione di gara debba procedere prima all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e successivamente all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, limitandosi a prevedere prima l'esame delle offerte economiche e successivamente la *"verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti"*.

Il possesso dei requisiti di carattere generale si ricava dal DGUE, e si sostanzia nell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Interpretando estensivamente la norma, si ritiene che possano rientrare nei requisiti generali le clausole di accettazione del Protocollo di Legalità e del Patto di Integrità, che attengono comunque a requisiti di ordine morale.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità, gli stessi attengono, per i lavori (per i servizi di raccolta rifiuti, tutti superiori alla soglia comunitaria, il minor prezzo non è ammesso pertanto il problema non si pone), al possesso della SOA e, ove richiesta una qualificazione superiore alla seconda, al possesso della certificazione della qualità.

Tuttavia nel plico inerente la documentazione amministrativa (plico "A") è contenuta anche altra documentazione, e precisamente la fideiussione provvisoria e la dimostrazione del pagamento del contributo ANAC, adempimenti obbligatori (a pena di esclusione, salvo soccorso istruttorio) a carico dei concorrenti, che non possono essere considerati *"requisiti di carattere generale"* nè *"di idoneità"*.

Fatta questa doverosa premessa, l'inversione procedimentale sopra esplicitata è attualmente compatibile con l'utilizzo della piattaforma telematica, a condizione che si osservi il procedimento di seguito descritto:

La commissione di gara, qualora il bando di gara preveda il ricorso all'art. 36, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e preveda altresì una verifica a campione mediante sorteggio di una percentuale di concorrenti, procede:

- ad effettuare il sorteggio dei concorrenti da verificare a campione;
- ad aprire i plichi "A" contenenti la documentazione amministrativa, ai soli fini di verificare l'esistenza della polizza fideiussoria e della prova del pagamento del contributo ANAC e, ove risulti che uno o più concorrenti non abbiano prodotto la polizza fideiussoria e la prova

del pagamento del contributo ANAC, il controllo a campione viene esteso anche a questi ultimi;

- ad ammettere tutti i concorrenti che hanno prodotto la polizza fideiussoria e la prova del pagamento del contributo ANAC, (adempimento necessario per consentire l'apertura dei plichi "B" contenenti l'offerta economica), specificando nel verbale che detta verifica è limitata al controllo di tali elementi;
- ad aprire i plichi "B" contenenti l'offerta economica e determinare la soglia di anomalia (tale operazione, fino all'adeguamento della piattaforma telematica, verrà fatta manualmente);
- a formulare la graduatoria, individuando il primo ed il secondo;
- ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti individuati a campione, e dei concorrenti che non abbiano prodotto la polizza fideiussoria e la prova del pagamento del contributo ANAC;
- a procedere, ove ricorra il caso, a quanto previsto dall'art.83, comma 9, del Decreto legislativo n. 50/2016 (soccorso istruttorio);
- a ricalcolare la soglia di anomalia, e riformulare la graduatoria, ove uno o più concorrenti verificati a campione vengano esclusi a seguito del soccorso istruttorio;
- a formulare la proposta di aggiudicazione.

*Il Dirigente Generale
Arch. S. Lizzio*

